

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 114

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

G U I D I

PER CONCORSO NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 110 E 509 DEL CODICE PENALE (INOSSERVANZA DELLE NORME SUI RAPPORTI DI LAVORO) E PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 414 DEL CODICE PENALE (ISTIGAZIONE A DELINQUERE)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

il 26 luglio 1965

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 22 luglio 1965.

Il procuratore della Repubblica in Orvieto ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Guidi Alberto per i reati di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore della Repubblica in Orvieto con gli atti del procedimento (fascicolo n. 135/64 della Procura di Orvieto).

Il Ministro

REALE.

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Orvieto, 7 luglio 1965.

Il sottoscritto Procuratore della Repubblica di Orvieto facente funzione chiede, a norma dell'articolo 15 del Codice di procedura

penale e dell'articolo 68 della Costituzione. l'autorizzazione a procedere contro il deputato avvocato Guidi Alberto (nato il 26 febbraio 1916 a Firenze e residente a Terni in via Masaccio n. 32), imputato dei seguenti reati:

a) del delitto di cui agli articoli 110 e 509 del Codice penale per avere istigato il mezzadro Manoni Eusebio ad omettere di adempiere all'obbligo derivante dal capitolato di mezzadria della provincia di Terni non consegnando la quota integrale (47 per cento) spettante alla proprietaria - concedente Brazzetti Beatrice alla quale, all'atto della divisione del grano, veniva lasciata la quota limitatamente al 42 per cento, con l'accantonamento del restante 5 per cento in attesa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative sulla spartizione dei prodotti dei fondi concessi in mezzadria. In agro di Orvieto il 22 luglio 1964;

b) del delitto di cui all'articolo 414 del Codice penale per avere pubblicamente istigato, alla presenza di più persone, il mezzadro Manoni Eusebio a compiere il delitto specificato *sub a)* nelle stesse circostanze di tempo e di luogo.

Nel corso degli atti di istruzione sommaria esperiti, il coimputato Manoni ha in so-

stanza confermato di avere provveduto, su consiglio dell'onorevole Guidi, alla ripartizione del grano raccolto dividendolo (nelle circostanze di luogo e di tempo sopra specificate) nella misura indicata nel capo d'imputazione. Ha fatto altresì presente di avere consegnato alla proprietaria-concedente il grano per la quota del 42 per cento, anziché del 47 per cento (come prescritto dalle norme vigenti in materia mezzadrile all'epoca dei fatti di causa) in quanto aveva accantonato la differenza del 5 per cento del prodotto in attesa della nuova legge sulla mezzadria, allora in via di perfezionamento in sede parlamentare. (Legge 15 settembre 1964, n. 756).

Il dottor Sensi Giovanni, direttore amministrativo dell'azienda Brazzetti, ha confermato che il menzionato parlamentare, recatosi il 22 luglio 1964 sul fondo dell'azienda in pa-

rola, incitò pubblicamente il mezzadro Manoni, dinanzi a circa una trentina di coloni che poco prima avevano effettuato i lavori di trebbiatura, a suddividere il grano nella misura già ricordata (42 per cento al proprietario, 53 per cento al mezzadro e 5 per cento quale quota accantonata in attesa della nuova legge).

Il deputato Guidi è stato edotto del presente procedimento a titolo informativo e ciò anche al fine di potersi avvalere eventualmente della facoltà di cui all'articolo 250 del Codice di procedura penale.

Si allega il fascicolo degli atti processuali in argomento.

Il Procuratore della Repubblica
(firma illeggibile)